

Società quotate. L'organo di vigilanza ha determinato le linee guida

Manuale Consob per le trimestrali volontarie

Non introdurre obblighi di informazione periodica, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria (annuale e semestrale), sull'andamento della società quotata, ma definire principi e criteri applicativi per le società emittenti che intendano pubblicare **informazioni su base volontaria**: questo lo scopo perseguito da Consob nell'esercizio del suo potere regolamentare (che si è concretizzato nell'introduzione del nuovo articolo 82-ter nel Regolamento Emittenti, disposta con la delibera 19770/2016) in ordine alla pubblicazione, da parte di emittenti quotati, delle informazioni periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali.

La materia in questione trova la sua fonte nel decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, recante il recepimento della Direttiva 2013/50/UE, che ha modificato l'articolo 154-ter (commi 5 e 5-bis) del Tuf, abrogando l'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie trimestrali (dette anche resoconti intermedi di gestione) da parte degli emittenti quotati, e attribuendo alla Consob il potere di disporre l'obbligo di pubblicare le informazioni periodiche aggiuntive.

La Consob doveva valutare che l'introduzione di obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportassero **oneri sproporzionati**, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati. Doveva inoltre accertare la rilevanza del contributo che le informazioni in questione potrebbero fornire alle decisioni di investimento assunte dagli investitori.

Alla Consob era infine richiesto di accertare se gli obblighi informativi incidessero negativamente sulla percezione delle **prospettive aziendali**, favorendo una prospettiva di breve termine nell'osservazione dei risultati, nonché la possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

La Consob ha dunque aperto una consultazione preliminare cui hanno risposto 22 soggetti. Nell'ambito di questa consultazione preliminare:

da un lato è risultata significativamente prevalente l'idea secondo cui non si ritiene necessaria l'introduzione di un obbligo informativo periodico aggiuntivo rispetto alle relazioni finanziarie annuale e semestrale;

d'altro lato, è maturato l'auspicio della definizione di alcune norme per garantire un livello minimo di qualità dei comportamenti e alcuni contenuti informativi minimi, ove gli emittenti optino per la pubblicazione volontaristica di dati sul proprio andamento economico diversi dal bilancio annuale e dalla relazione semestrale.

Il nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti sancisce dunque che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, si devono attenere a tutta una serie di **principi e criteri applicativi**; in particolare, devono:

rendere pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni;

specificare i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive;

garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

I CONTENUTI Fissato il dovere di specificare i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni aggiuntive